
 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 1 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

ATTIVITA'	RESPONSABILE	FIRMA
Redazione	Anna Rita Scanu	
	Laura Paola Maniga	
	Giovanni Maria Zanolla	
Verifica	Graziano Depau	
Approvazione	Giuseppe Maria Sechi	
Emissione	Giuseppe Maria Sechi	


 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 2 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

INDICE

Premessa

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	3
Determinazione/individuazione di attività di “pubblico spettacolo	6
Casi Particolari.....	10
Regime Semplificato Autorizzativo	10
Manifestazioni periodiche ripetitivi	10
Spettacoli Viaggianti.....	11
Convocazione della CVLPS	13
Riunioni e Sopralluoghi	14
Verbale	14
Espressione del Parere	15

1. Scopo/Obiettivo	16
2. Campo di applicazione	16
3. Abbreviazioni terminologia definizioni	16
4. Responsabilità	17
5. Descrizione dell’attività (azioni da effettuare, sequenze)	18
5.1. Ricezione/trasmissione convocazione e documentazione CVLPS	18
5.2. Invio della Convocazione al DM delegato.....	18
5.3. Compiti del Medico ASL all’interno della Commissione	18
5.4. Archiviazione dei pareri	27
6. Materiali e strumenti utilizzati.....	27
7. Riferimenti normativi e documentali.....	27
8. Allegati	28

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 3 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Premessa

Come chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 52 del 20 novembre 1982, “per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume”.


Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente come cinema o teatri) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente come feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.), nonché gli spazi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.

Un locale di pubblico spettacolo per poter esercitare le proprie funzioni, deve acquisire una serie di documenti tra cui l'obbligatorio parere favorevole della Commissione di Pubblico Spettacolo, così come indicato dal D.M. del 19 agosto 1996.

Le Commissioni di Pubblico Spettacolo si dividono in Commissioni Provinciali Locali Pubblico Spettacolo (Commissione Prefettizia) e Commissioni Comunali Locali Pubblico Spettacolo.


La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha il compito fondamentale di (vedi art. 141 del R.D. 635 del 1940) :

- verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; inoltre è chiamata a
- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#), anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337](#); (vedi spettacoli viaggianti);
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 4 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

La Commissione di Vigilanza può essere Provinciale o Comunale.

- Commissione **Provinciale** di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art. 142 del R.D. 635 del 1940.



Nota n° 1: La normativa specifica che il componente medico deve essere *“il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato”*;

Nota n°2 Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.


Nomina:


Ogni tre anni con Decreto Prefettizio

Competenza:

- tutti gli esercizi e locali di pubblico spettacolo quando la Commissione Comunale non è istituita;
- locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza **superiore a 1.300 spettatori** e per gli altri locali o gli impianti con capienza **superiore a 5.000 spettatori**;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute.

- Commissione **Comunale** di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art 141-bis del RD 635 del 1940.



 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 5 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Nota n°1 : La normativa specifica che il componente medico deve essere *“il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato”*;

Nota n°2: Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera “e” (*controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente.*) il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Nomina:

Ogni tre anni con Decreto Sindacale.

Competenza:


- locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza **superiori a 200 ed inferiore a 1.300 spettatori**;
- altri locali od impianti con capienza **superiori a 200 ed inferiori a 5.000 spettatori**.
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

Qualora il numero dei partecipanti previsti sia inferiore a 200: il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una Relazione Tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 28 maggio 2001 n.311, da un professionista abilitato che accerti e dichiari l'agibilità del locale/area ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo. Se invece il numero di spettatori è superiore a 200 persone, si riunisce la Commissione di vigilanza.

Ove occorra, le sopra citate composizioni potranno essere integrate da:

- uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare
- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali
- un rappresentante del CONI

Il parere che la Commissione Provinciale o Comunale esprime è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 6 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Segretario di Commissione

Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un segretario che svolge i seguenti compiti:

- fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
- controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
- predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
- redige e conserva i verbali di riunione;
- trasmette i verbali agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
- raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti;
- verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto e predispone i relativi provvedimenti dirigenziali.


DETERMINAZIONE/INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI “PUBBLICO SPETTACOLO”

L'argomento è molto articolato e non esiste una lista “ufficiale” su cosa intendere per pubblico spettacolo. Di seguito si riporta un elenco ricavato dalle varie circolari e chiarimenti che si sono succeduti.

La circolare n° 16 del 15/02/1951 riporta la definizione di “locale”, nell'ambito del pubblico spettacolo, nel modo seguente : *“Con la locuzione “locale” si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi”*.

In merito a cosa intendere per spettacoli e/o trattenimenti si veda il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982.

Da precisare che, per tutti i locali di pubblico spettacolo, deve essere presente l'aspetto “pubblico”; sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984).

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 7 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1


Per individuare quali siano i locali da considerare di “pubblico spettacolo”, si deve iniziare dalla citata circolare 15/02/1951 n° 16 che, all’art. 17, riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei “locali” di competenza delle CVLPS.

A) Locali da considerare pubblico spettacolo:

1. secondo l’art. 17 della circolare n° 16 del 15/02/1951 :

- a. teatri
- b. cinematografi
- c. cinema Teatri
- d. altri locali di trattenimento ove si tengono:
 - concerti
 - conferenze
 - trattenimenti danzanti
 - numeri di varietà su semplice pedana
 - spettacoli di burattini
 - spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, eccetera. (per le esposizioni, le mostre e le fiere è stato considerato, in seguito, che esse non si configurano quali attività di pubblico spettacolo)
- e. circhi
- f. serragli
- g. stadi e
 - sferisteri
 - campi sportivi
 - luoghi per divertimento o spettacoli all’aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto:
 - spettacoli teatrali
 - spettacoli cinematografici
 - manifestazioni sportive, quali:
 - gioco del pallone
 - palle al cesto
 - atletismo
 - corse di cavalli
 - corse ciclistiche
 - corse automobilistiche
 - gare di calcio, ecc.
- h. baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti


2. a seguito di circolari e chiarimenti :

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 8 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- a. circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984.
- b. piscine aperte al pubblico anche senza spettatori (v. chiarimento prot. n° P104/4139 sott. 4 del 03/03/2003.)
- c. studi televisivi con pubblico (v. chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004.)
- d. pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolto in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010.)
- e. attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012.)
- f. parco di divertimento (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013.)
- g. competizioni velocistiche su piste e strade per auto e motoveicoli (es. rally automobilistico. V. circolare n° 68 del 02/07/1962.)
- h. attività di pubblico spettacolo saltuarie/periodiche nei bar o ristoranti (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013.)
- i. attività di pubblico spettacolo stagionali (v. chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007.)
- j. attività di "parchi avventura" (v. chiarimento prot. n° 717 del 18/01/2018.)

B) Locali da non considerare di pubblico spettacolo (Non di competenza della CVLPS):


- a. gallerie, esposizioni, mostre e fiere (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002.)
- b. musei (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. [18]. Anche se i musei non sono esplicitamente citati, essi vanno ricompresi per assimilazione alle mostre e gallerie)
- c. mercati (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. [19] Anche se i mercati non sono esplicitamente citati, essi vanno ricompresi per assimilazione alle fiere. V. anche il chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010 [20] sulle bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti nelle feste di paese)
- d. manifestazioni politiche e/o sindacali (v. chiarimento prot. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31/10/1997.)
- e. feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010.)
- f. fabbricato ad uso acquario (v. chiarimento prot. n° 9518 del 08/07/2011.)
- g. attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00 (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012.)
- h. sale giochi (v. circolare n° 22 MI.SA. del 14/12/1992.)
- i. sale scommesse anche con slot-machines (v. chiarimento prot. n° 6245 del 10/05/2013.)

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 9 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- j. palestre (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999)
- k. attività di pubblico spettacolo occasionali nei bar o ristoranti (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013.)
- l. scuole di danza (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999.)
- m. piscine annesse a strutture ricettive (v. lettera circolare prot. n° 559/C del 12/01/1995 e circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999.)
- n. biblioteche con accompagnamento alla presentazione di libri con sussidi audio-video e/o musicali (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13/08/2019.)

C) Casi dubbi di attività di pubblico spettacolo

- a. sale di alberghi destinate a riunioni varie (v. chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015 - da decidere caso per caso –)
- b. manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante in base alle dimensioni piccole, medie o grandi (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 - da decidere caso per caso -)

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 10 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

CASI PARTICOLARI

• **REGIME SEMPLIFICATO PER AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO**

Ai sensi dell'art. 38 bis D.L. 76/2020 modificato con D.L. 215 del 30.12.2023, fino al 31 dicembre 2024, salvo rinnovo, *“per la realizzazione di spettacoli dal vivo di carattere occasionale, compresi quelli che includono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché proiezioni cinematografiche, svolti tra le 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, destinati ad un massimo di 2000 spettatori”*, è sufficiente la presentazione da parte dell’interessato allo sportello SUAPE della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce *ogni atto di autorizzazione.. permesso.. richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”*. Non è pertanto necessaria la Convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo.


La circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza chiarisce che il regime semplificato SCIA

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l'1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente. In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

Il regime semplificato non si applica ai casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

• **MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE (agibilità biennale)**

L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica se la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 11 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37.

• **SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Sono considerati “spettacoli viaggianti”, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n.337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

Le attività di spettacolo viaggiante sono classificate in sei sezioni nell'elenco delle attrazioni riconosciute (aggiornato con [D.M. del 20 luglio 2023](#)), istituito sulla base della [Legge 337/1968, art. 4](#):

- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni
- Sezione II - Balli a palchetto o balere
- Sezione III - Teatri viaggianti
- Sezione IV - Circhi equestri
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche
- Sezione VI - Spettacolo di strada

Ruolo della Commissione in merito agli Spettacoli viaggianti :


1) **REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITÀ**

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. L'istanza di registrazione è presentata al Comune, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.3 del DM 18/05/07 e dalla seguente altra: *copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività*, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione; *copia del libretto dell'attività*.

Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 12 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- b. identifica l'attività in loco, verificando la corrispondenza rispetto a quanto descritto negli atti;
- c. effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e
- d. accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Limitatamente alle "piccole attrazioni " di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette) " di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.


Per i "teatri viaggianti " di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica documentale di cui alla lettera a) del presente capitolo.

2) MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO CON ALLESTIMENTI DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE :

Oggetto della verifica è il controllo generale della sicurezza del luogo, delle vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e quelli preclusi, dell'idoneità del terreno, delle interazioni tra le attrazioni e il loro posizionamento, etc.

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 13 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

“regolarità” di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le “attività esistenti”, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell’attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.),

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l’impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.)

Convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

L’iter di autorizzazione prevede di solito due convocazioni, la prima per la seduta nella quale viene esaminata la documentazione e la seconda in cui viene eseguito il sopralluogo. Talvolta seduta e sopralluogo possono avvenire contestualmente nella stessa giornata.


La Commissione è convocata dal Presidente, di norma almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo. L’avviso scritto di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo della seduta e/o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata.

In casi eccezionali di urgenza la convocazione può essere effettuata anticipatamente rispetto al suddetto termine e comunque entro le 24 ore precedenti la seduta o il sopralluogo; in tale ultima ipotesi l’avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all’urgenza verificatasi.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti ordinari e ai componenti aggregati eventualmente interessati in considerazione dell’oggetto della convocazione.

I componenti convocati, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono direttamente ad informarne i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le necessarie deleghe.

Dalla data di invio dell’ordine del giorno i componenti della Commissione possono consultare la documentazione tecnica relativa alle pratiche da trattare messa a disposizione. Il soggetto destinatario del provvedimento finale è sempre informato della convocazione della Commissione, a cura del segretario, può partecipare alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti, muniti di delega scritta, e presentare memorie e documenti attinenti al

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 14 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Riunioni e sopralluoghi

Le riunioni della Commissione si svolgono nel luogo indicato, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei componenti obbligatori, nonché di quelli aggregati, quando convocati. L'assenza del rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.


Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salve deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente. La Commissione, in sede di sopralluogo, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

Alle verifiche e ai controlli devono presenziare anche i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché a tal fine delegati.

Verbale

Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una sintetica esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:

- numerazione progressiva riferita all'anno solare in corso;
- data e luogo della riunione;
- l'elenco dei componenti presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisiti ed esaminati nel corso della riunione;
- una concisa esposizione dei lavori svolti, i rilievi e le osservazioni sulla documentazione esaminata e/o sui locali e gli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;

 ASL Cagliari <small>Azienda socio-sanitaria locale</small>	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 15 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. Al verbale sono allegati, pur non facendone parte integrante e sostanziale, tutti i documenti esaminati dalla Commissione nel corso della relativa seduta o del sopralluogo.


Copia del verbale è tempestivamente inviata a tutti i componenti della Commissione.

Espressione del parere

Ai fini dell'espressione del parere di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, il Servizio competente trasmette alla Commissione la richiesta di parere, completa della documentazione di rito, di norma entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.

In ogni caso la Commissione esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa. Ogni componente della Commissione, per le proprie rispettive competenze, può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, in tal caso la Commissione può assegnare all'interessato un termine per adempiere e in caso di mancato adempimento nel termine assegnato esprimere parere negativo.

Ove occorranzo chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero un tecnico incaricato. Il parere della Commissione è sempre reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione. E' sempre adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato. Ciascun componente ha diritto di far riportare a verbale le motivazioni del suo voto.

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 16 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

1. Scopo

Scopo della seguente procedura è definire il ruolo del Medico nelle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in tutte le fasi nelle quali operano le stesse e rendere uniformi le modalità di lavoro e i criteri di valutazione, al fine dell'espressione del proprio giudizio per quanto di competenza.

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti gli eventi sottoposti a verifica da parte delle Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo che si svolgono nel territorio di competenza della ASL n. 8.

3. Abbreviazioni Terminologia Definizioni


Abbreviazioni

CCVLPS	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo
CPVLPS	Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo
CVLPS	Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Dir SISP:	Direttore della Struttura Complessa
DM :	Dirigente Medico
Resp SS:	Responsabile della Struttura Semplice
SISP :	Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UP:	Ufficio Protocollo

Definizioni

Pubblico Spettacolo: Con Circolare n. 52 del 20 novembre 1982 il Ministero dell'Interno ha chiarito che "per spettacoli e trattenimenti devono intendersi tutti quei divertimenti, attrazioni, amenità, offerti intenzionalmente al pubblico in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70 e 80 T.U.L.P.S.)".

Locale di pubblico spettacolo: Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 17 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.

Eventi/manifestazioni: le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone;

Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici);


Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.

Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione: il documento, predisposto dall'organizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dello stesso associate al livello del rischio. Nello stesso vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

4. Responsabilità

ATTIVITA'	DM	Resp SS	Dir SC	UP
Ricezione/inoltro della convocazione e documentazione CVLPS.				R
Individuazione del Medico incaricato		R	R	
Partecipazione alla Commissione - Valutazione documentazione - Partecipazione al sopralluogo - Espressione del parere	R	R	R	
Ricezione verbali di commissione e inoltro al Resp SS				R
Archiviazione	C	R		

R: responsabile C : collabora

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 18 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

5. Descrizione dell'attività

5.1. Ricezione/trasmisione convocazione e documentazione CVLPS

L'Ufficio Protocollo riceve le PEC relative alle convocazioni per le CVLPS da parte della Prefettura di Cagliari o dalle varie Amministrazioni Comunali con l'eventuale documentazione allegata, le protocolla e le inoltra al Responsabile SS di Igiene Edilizia.

5.2. Invio della Convocazione al DM delegato

La ASL è presente nelle Commissioni attraverso *“il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato”*. Il Responsabile SS di Igiene Edilizia decide, in sostituzione del Direttore del Servizio, quale DM partecipi alla Commissione, comunale o provinciale, di vigilanza sul locale di pubblico spettacolo, inoltrandogli tutta la relativa documentazione. Il DM incaricato provvede a fornire al segretario della Commissione la delega formale da parte del Direttore del Servizio.

Il Direttore del Servizio mantiene la titolarità del ruolo come componente medico e può riservarsi il diritto di partecipare alle Commissioni Provinciali o Comunali di vigilanza.

5.3. Compiti del Medico ASL all'interno della Commissione

Il compito del Medico è quello di verificare la sussistenza di tutte le condizioni igienico sanitarie correlate ai luoghi/locali dove si svolgerà lo spettacolo affinché non si generino situazioni di pericolo per la salute pubblica.


5.3.1. Fase di esame progetto

Il DM incaricato per la specifica Commissione

- esegue una verifica preliminare dell'eventuale documentazione agli atti (precedenti pareri rilasciati, verbali di precedenti commissioni, fascicoli cartacei specifici, ecc.);
- qualora sia pervenuta preventivamente, visiona e valuta la documentazione inerente all'attività oggetto di Commissione, alla luce delle specifiche normative di settore e per quanto di competenza; se carente, invia al Segretario della Commissione la richiesta di eventuali integrazioni;
- partecipa alla Commissione congiuntamente a tutti i Componenti convocati dal Presidente della Commissione per l'espressione del parere di competenza, valuta la documentazione e richiede eventuali integrazioni e prescrizioni.

Dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

- a) Servizi igienici
- b) Accessibilità per le persone diversamente abili (D.M. 236/89)
- c) Evidenza della valutazione del rischio dell'evento ai fini dell'organizzazione sanitaria

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 19 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- d) Evidenza della comunicazione dello svolgimento dell'evento e dell'organizzazione sanitaria alla Centrale Operativa del 118 secondo le indicazioni regionali in relazione al livello di rischio individuato
- e) Evidenza del piano dei soccorsi sanitari secondo l'algoritmo di Maurer
- f) Somministrazione di bevande e/o alimenti
- g) Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- h) Approvvigionamento idrico
- i) Scarico acque reflue
- j) Ricambi d'aria e microclima


a) Servizi igienici

Dei servizi igienici opportunamente attrezzati dovranno essere fornite indicazioni su:

- numero;
- ubicazione (è opportuno indicare il posizionamento dei servizi igienici anche sugli elaborati grafici/planimetrie);
- differenziazione per sesso, per persone portatrici di handicap e per il personale addetto alla manifestazione;
- piano di sanificazione periodica qualora la manifestazione si protragga oltre l'arco della giornata.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951 (*Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere*) all'art. 121- Servizi Igienici per la Sala, recita: *“Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di palchi). Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo dura parecchie ore, vi deve essere almeno una latrina e due orinatoi ogni 200 persone. Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone. I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.”*

L'art. 123, relativo ai servizi igienici per la scena, stabilisce che *“Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di una latrina ogni 15 persone per donne o di una ogni 20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti orinatoi.”*


 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 20 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Se sono presenti bagni chimici occorre verificarne la certificazione (norma UNI EN 16194). La stessa norma prevede un numero specifico di bagni in base all'affollamento, e la presenza di almeno un bagno per disabili. La distribuzione dei bagni viene descritta nella tabella di seguito.

Tabella n. Bagni per Eventi

Numero Utilizzatori	Numero min. bagni chimici (evento max. 6 ore)	Numero min. bagni chimici (evento max. 12 ore)
Fino a 249	2	3
Da 250 a 499	3	5
Da 500 a 999	6	9
Da 1.000 a 1.999	12	18
Da 2.000 a 2.999	25	38
Da 3.000 a 3.999	38	57
Da 4.000 a 4.999	50	75
Da 5.000 a 5.999	63	95
Da 6.000 a 6.999	75	113
Da 7.000 a 7.999	88	132
Da 8.000 a 8.999	100	150
Da 9.000 a 9.999	113	170
Da 10.000 a 12.499	125	188
Da 12.500 a 14.999	156	234
Da 17.500 a 19.999	219	329
20.000	250	375
Oltre 20.000	Richiesta calcolo individuale	

Nel caso in cui la manifestazione si protragga per più giorni, la committenza dovrà presentare la necessaria documentazione relativa al contratto di sostituzione dei w.c. chimici utilizzati e non più fruibili, con altri puliti da posizionare al posto di quelli allontanati.

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 21 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

b) Verificare il requisito di accessibilità per le persone D.A. (D.M. 236/89)

Devono essere resi disponibili due posti/400 persone per le persone con ridotte abilità motorie; due spazi per persone con sedia a ruote/400 persone. Occorre verificare inoltre che i percorsi verso i servizi igienici dei D.A. siano correttamente illuminati, facilmente percorribili e privi di ostacoli.


c) Chiedere evidenza della valutazione del rischio dell'evento

La Regione Sardegna ha disciplinato, con la DGR 65/13 del 22 dicembre 2015, l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione.

La suddetta D.G.R. prevede la classificazione degli eventi e/o manifestazioni, rispetto alla pianificazione, in:

- a. programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;
- b. non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a), l'identificazione del livello di rischio deve, in fase iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione".

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 22 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Di seguito la tabella (allegato B) riportata dalla D.G.R. n. 65/13 del 22 dicembre 2015 della R.A.S. relativa alla valutazione del rischio dell'evento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000 - 25.000	1	
	25.000 - 100.000	2	
	100.000 - 500.000	3	
	> 500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25 - 65	1	
	< 25 - > 65	2	
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²	1	
	Media 3-4 persone/m ²	2	
	Alta 4-8 persone/m ²	3	
	Estrema > 8 persone/m ²	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
Score totale			

Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	3	
Altre variabili (più scelte)	Concerto pop/rock	4	
	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
Durata	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	


1/3



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Variabili legate all'evento			
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 23 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

In base al punteggio ottenuto dalla tabella sopra riportata, vengono identificati i seguenti livelli di rischio:

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso / basso	<18
Rischio moderato / elevato	18 - 36
Rischio molto elevato	37-55

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura della Centrale Operativa 118 (C.O. 118) competente per territorio, attraverso valutazioni e parametri specifici, al fine di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e di definire le risorse di soccorso sanitario adeguate all'evento, così come riportato nelle tabelle relative all'“Algoritmo di Maurer”, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118”.


Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dalla C.O. 118 competente sulla base della specificità dell'evento. Il Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione deve essere articolato attraverso:

- l'analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;
- l'analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);
- la quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
- l'individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano l'ambiente dove si svolge l'evento.

d) Chiedere evidenza della documentazione comprovante il rispetto delle sotto riportate indicazioni in relazione al livello di rischio individuato

Secondo D.G.R. n. 65/13 del 22/12/2015, al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti procedure:

- per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 24 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1


- comunicazione dello svolgimento dell'evento alla C.O. 118 competente almeno 15 giorni prima dell'inizio;
- per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:
 - comunicazione dello svolgimento dell'evento alla C.O. 118 competente almeno 30 giorni prima dell'inizio;
 - trasmissione alla C.O. 118 competente del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione);
 - rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dalla C.O. 118 competente;
- per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:
 - comunicazione dello svolgimento dell'evento alla C.O. 118 competente almeno 45 giorni prima dell'inizio;
 - acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura della C.O. 118 competente, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione);
 - rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dalla C.O. 118 competente;

Per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, in cui l'organizzatore è un'Amministrazione comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi sopra indicati, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere alla C.O. 118 competente la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario senza chiederne la validazione.

La C.O. 118 competente ha facoltà di richiedere all'organizzatore dell'evento in ogni fase del processo organizzativo informazioni aggiuntive: dopo averle acquisite e valutate, la C.O. 118 competente può altresì richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di modifiche e/o integrazioni della pianificazione o, nei casi più critici, la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento stesso nel caso ritenga non sussistano sufficienti garanzie di sicurezza dei soccorsi sanitari nell'area dell'evento.

e) Chiedere evidenza del piano dei soccorsi sanitari secondo l'algoritmo di Maurer

Il Servizio di Emergenza organizzato per l'evento deve mettere a disposizione le risorse adeguate calcolate in base alle tabelle secondo L'ALGORITMO DI MAURER, che fornisce

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 25 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

indicazioni sia per la predisposizione che per la valutazione delle pianificazioni proposte, valutando:

- Le variabili legate all'evento (numero di visitatori consentiti e previsti);
- i fattori di rischio propri dell'evento (tipo di manifestazione, presenza di personalità, possibilità di problemi di ordine pubblico);
- problematiche logistiche emergenti.

Di seguito la tabella relativa al calcolo dell'algoritmo di Maurer.


Allegato c) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Tabella: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura delle C.O. 118 competenti.

1 NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO (capienza del luogo della manifestazione)	2 NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO
500 visitatori 1 punto	In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq è possibile risalire al numero effettivo di presenze previste Ogni 500 visitatori viene dato un punto
1.000 visitatori 2 punti	
1.500 visitatori 3 punti	
3.000 visitatori 4 punti	
6.000 visitatori 5 punti	
10.000 visitatori 6 punti	
20.000 visitatori 7 punti	
1 punto per ulteriori 10.000	
Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato	

3 TIPO DI MANIFESTAZIONE Ogni manifestazione ha un rischi intrinseco legato alle attività in essa previste:	4 PRESENZA DI PERSONALITÀ Nel caso in cui la manifestazione preveda la partecipazione di personalità si considerano 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste																																																		
<table> <tr> <th>Tipo di manifestazione</th><th>Fattore di moltiplicazione</th></tr> <tr><td>Manifestazione sportiva generica</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Esposizione</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Bazar</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Dimostrazione o Corteo</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>Fuochi d'artificio</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Mercatino delle pulci o di Natale</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Airshow</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Carnevale</td><td>0,7</td></tr> <tr><td>Mista (Sport+Musica+Show)</td><td>0,35</td></tr> <tr><td>Concerto</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Comizio</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>Gara Auto/Motociclistica</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>Manifestazione Musicale</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>Opera</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Gara Ciclistica</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Equitazione</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Concerto Rock</td><td>1</td></tr> <tr><td>Rappresentazione Teatrale</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Show - parata</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>Festa di quartiere o di strada</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Spettacolo di Danza</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Festa Folkloristica</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Fiera</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Gara di Fondo</td><td>0,3</td></tr> </table>	Tipo di manifestazione	Fattore di moltiplicazione	Manifestazione sportiva generica	0,3	Esposizione	0,3	Bazar	0,3	Dimostrazione o Corteo	0,8	Fuochi d'artificio	0,4	Mercatino delle pulci o di Natale	0,3	Airshow	0,9	Carnevale	0,7	Mista (Sport+Musica+Show)	0,35	Concerto	0,2	Comizio	0,5	Gara Auto/Motociclistica	0,8	Manifestazione Musicale	0,5	Opera	0,2	Gara Ciclistica	0,3	Equitazione	0,1	Concerto Rock	1	Rappresentazione Teatrale	0,2	Show - parata	0,2	Festa di quartiere o di strada	0,4	Spettacolo di Danza	0,3	Festa Folkloristica	0,4	Fiera	0,3	Gara di Fondo	0,3	5 POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO Se in base ad informative delle forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti
Tipo di manifestazione	Fattore di moltiplicazione																																																		
Manifestazione sportiva generica	0,3																																																		
Esposizione	0,3																																																		
Bazar	0,3																																																		
Dimostrazione o Corteo	0,8																																																		
Fuochi d'artificio	0,4																																																		
Mercatino delle pulci o di Natale	0,3																																																		
Airshow	0,9																																																		
Carnevale	0,7																																																		
Mista (Sport+Musica+Show)	0,35																																																		
Concerto	0,2																																																		
Comizio	0,5																																																		
Gara Auto/Motociclistica	0,8																																																		
Manifestazione Musicale	0,5																																																		
Opera	0,2																																																		
Gara Ciclistica	0,3																																																		
Equitazione	0,1																																																		
Concerto Rock	1																																																		
Rappresentazione Teatrale	0,2																																																		
Show - parata	0,2																																																		
Festa di quartiere o di strada	0,4																																																		
Spettacolo di Danza	0,3																																																		
Festa Folkloristica	0,4																																																		
Fiera	0,3																																																		
Gara di Fondo	0,3																																																		
	6 1. I punti relativi al numero di visitatori consentito ed effettivo vanno sommati tra loro 2. Il risultato va moltiplicato per il fattore moltiplicativo relativo al tipo di Manifestazione 3. I punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico vanno sommati al risultato ottenuto 4. Il punteggio risultante identifica il rischio totale della manifestazione																																																		

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 26 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

Ambulanze da soccorso		Soccorritori a piedi		Mezzi o unità avanzate	
punteggio	n. mezzi	punteggio	n. soccorritori	punteggio	n. mezzi/unità avanzate
0,1 – 6,0	1	0,1 – 2,0	0	0,1 – 13,0	0
6,1 – 25,5	4	2,1 – 4,0	3	13,1 – 30,0	1
25,6 – 45,5	6	4,1 – 13,5	5	30,1 – 60,0	2
45,6 – 60,5	8	13,6 – 22,0	10	60,1 – 90,0	3
60,6 – 75,5	9	22,1 – 40,0	20	> 90,1	4
75,6 – 100,0	11	40,1 – 60,0	30	= =	= =
> 100,1	14	60,1 – 80,0	40	= =	= =
= =	= =	80,1 – 100,0	80	= =	= =
= =	= =	100,1 – 120,0	120	= =	= =

f) Somministrazione di bevande e/o alimenti

Qualora sia prevista all'interno dell'area di Pubblico Spettacolo l'attività di manipolazione e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, è necessario assicurarsi che sia stata inviata al S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL 8) la relativa notifica igienico sanitaria.

g) Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'area dovrà essere servita da idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- nel caso in cui la manifestazione si protragga per più giorni, il corretto allontanamento dei rifiuti sarà in capo agli organizzatori dello stesso o a chi per loro.

h) Approvvigionamento idrico


Verificare che siano indicate le modalità di allacciamento e di distribuzione dell'impianto idrico potabile.

i) Scarico acque reflue

Nel caso in cui si valuti una struttura fissa di nuova costruzione, valutare il possesso dell'autorizzazione allo scarico.

j) Ricambi d'aria e microclima

Per i locali di pubblico spettacolo al chiuso verificare la presenza di una relazione tecnica a firma di professionista che evidenzi il rispetto degli indici micro-climatici e dei ricambi d'aria richiesti dalla normativa per la struttura/locale oggetto della Commissione.

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 27 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

5.3.2. Fase di valutazione sul campo

In corso di sopralluogo valutare la conformità della struttura/impianto al progetto, considerando anche le eventuali prescrizioni precedentemente impartite, tenendo in considerazione gli elementi valutati nella fase sopra indicata.

Al termine del sopralluogo il DM firma il verbale e ne acquisisce copia *brevi manu* o, successivamente, per via telematica.

5.3.3. Fase di vigilanza sugli aspetti sanitari valutati dalla Commissione

Il DM può, durante lo svolgimento dell'evento/manifestazione, verificare il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari precedentemente esaminati e valutare l'ottemperanza alle prescrizioni sanitarie eventualmente impartite.

Il DM può inoltre estendere il controllo a qualunque altra situazione o evidenza di propria competenza, qualora ritenuta utile o necessaria.

5.4. Archiviazione dei pareri

Tutte le PEC inerenti agli avvisi di Convocazione e ai verbali di Riunioni e Sopralluoghi delle CVLPS sono archiviati dal Sistema di protocollazione aziendale.

Per una più veloce ed efficiente fruizione delle pratiche precedenti o in corso, la SS che si occupa di Igiene Urbanistica all'interno del SISP è depositaria di un ulteriore archivio dove vengono conservate Convocazioni/Verbali/Annullamenti di seduta.

L'UP invia al Responsabile SS le suddette PEC al fine della loro archiviazione.


6. Materiali e strumenti utilizzati

Computer con collegamento alle rete internet

Automobile aziendale con pass parcheggio

7. Riferimenti normativi e documentali

- Artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n.773), e artt. 141, 141-bis e 142 del R.D. del 6 maggio 1940, n.635 (come sostituiti, quest'ultimi, dall'art. 4, comma 1, lett. b del DPR n. 311/2001 integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c del D. lgs. 222/2016) disciplinanti le *Autorizzazioni di pubblico spettacolo per locali, impianti e manifestazioni all'aperto, la composizione e i compiti delle Commissioni Comunali e Provinciali di vigilanza;*
- Circ. Min. Interno 15 febbraio 1951, n. 16 *Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere;*

 ASL Cagliari Azienda socio-sanitaria locale	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Igiene Edilizia
PR.SISP.IE.003 Pagina 28 di 28	GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	Data 23/10/24 Ver.1

- *Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti* di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337, aggiornato con Decreto Interministeriale del 20 luglio 2023 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023;
- Circ. Min. Interno prot. n° 30431/4101 del 20 novembre 1982, n. 52 punto da chiarire n° 4.0;
- Circ. Min. Interno prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984;
- DM Interno 19 agosto 1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*;
- DPR 28 maggio 2001 n. 311. *Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza*;
- D.M. 18 maggio 2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*;
- Circ. Min. Interno Prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013. D.M. 13 dicembre 2012. *Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi*;
- Circ. Min. Interno Prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013. *Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante*;
- D.G.R. n. 65/13 del 22 dicembre 2015. con la quale la R.A.S recepisce l'accordo del 4 agosto 2014 tra Ministro della Salute e le Regioni, che sancisce specifiche *linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate*;
- Direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018 avente ad oggetto le *misure di Safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo*, che revisiona il regime introdotto dalla "Circolare Gabrielli" del 7 giugno 2017;
- D.L. 30 dicembre 2023 n.215 (art. 7 c. 5) modifica dell'art. 38 bis del D.L. 16 luglio 2020. n°76;
- Circ. Min. Interno n. 15015 del 7 maggio 2024. *Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo* di cui all'art.8 bis del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni della L. n. 120/2020 e s.m.i.
- Elenco delle Attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, aggiornato con decreto interministeriale del 20 luglio 2023 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023.
<https://spettacolo.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/Elenco-attrazioni-aggiornato-in-data-20-luglio-2023.pdf>

8. Allegati

Allegato 1 – Compendio Procedura GESTIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO